

OGGETTO: Accessibilità di documenti correlati ad un procedimento penale in corso e sulla individuabilità della posizione di controinteressato all'accesso in capo al dirigente firmatario della documentazione cui si chiede di accedere.

Il Ministero, con nota del, ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Il dott., dirigente del Ministero, con istanze del chiedeva al Ministero in indirizzo di accedere ad una serie di documenti inerenti il “procedimento penale n. a carico del sig., nella quale l'istante dott. riveste la qualifica di “parte offesa dell'ipotizzato reato, a seguito di denuncia dal medesimo accedente presentata. In particolare, con la prima istanza, il dott. chiedeva di accedere al decreto trasmesso dal Ministero agli organi di controllo ed alla allegata memoria difensiva predisposta nell'interesse di Con la seconda istanza chiedeva di accedere alla richiesta di accesso presentata dal Sig. per la predisposizione della citata memoria.

Riferisce il Ministero di aver negato, con nota del, l'accesso al dott. non ritenendo i documenti richiesti con l'istanza del ascrivibili nel novero degli atti amministrativi, comunque affermando la loro insussistenza in concreto nei termini di cui alla richiesta e ritenendo inesistente l'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione in capo al richiedente.

Sulla richiesta del l'amministrazione riferisce di ritenere le motivazioni addotte dall'istante inidonee a radicare un interesse attuale e concreto all'accesso, ravvisandosi un intento emulativo ed esplorativo sull'operato dell'amministrazione.

La richiesta di parere così come formulata pone, ad avviso di questa Commissione, sostanzialmente, due questioni:

- 1) se i documenti chiesti, in quanto correlati al procedimento penale in essere, possano o meno essere dati in accesso o se siano invece coperti da segreto istruttorio;
- 2) se sussista un interesse concreto ed attuale all'accesso in capo al dott.

Con riferimento alla prima questione, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione (vedi, tra le altre, decisione del 17 aprile 2012), l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la pendenza di un procedimento penale non vale, di per sé, a respingere la domanda d'accesso motivata, come nel caso di specie, con l'esigenza del diritto alla difesa da parte del richiedente, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con specifico provvedimento di sequestro.

Con riferimento alla seconda questione si osserva che la qualità di “ parte offesa dell’ipotizzato reato, rivestita dall’accedente, a seguito di denuncia dal medesimo accedente presentata nei confronti del controinteressato all’accesso, ricollega in capo allo stesso uno specifico interesse concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti ove effettivamente esistenti agli atti dell’amministrazione. Al riguardo, peraltro si osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22, comma 1, lettera c) della legge n.241 del 1990 e 3, comma 1 del DPR n.184 del 2006, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta d’accesso è sempre tenuta a darne comunicazione ai controinteressati all’accesso, con invio di copia della stessa, a mezzo raccomandata A.R o a mezzo P.E.C.. Infine, si osserva che, ai sensi dell’articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, deve, comunque, sempre essere garantito, ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per poter difendere i propri interessi.

Il fatto che l’accedente non li abbia compiutamente individuati, di per se, non costituisce ostacolo all’ostensione degli stessi, nei limiti in cui gli stessi documenti siano effettivamente formati ed esistenti e purché l’amministrazione sia in grado di identificarli e reperirli tra quelli stabilmente detenuti agli atti al momento della richiesta di accesso. Non è, invece, in nessun caso, tenuta l’amministrazione ad elaborare e fornire in sede di accesso dati o informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, così come definito all’articolo 22, comma 1, lettera d) della legge n.241 del 1990.

In particolare, si osserva che ai sensi del combinato disposto di cui al citato comma 1, lettera d) e al comma 4 dell’articolo 22, della legge n. 241 del 1990 , non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non siano configurabili come documento amministrativo, cioè che non siano rappresentazione (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie) del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

In fine, si deve considerare che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 22 della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso, è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

OGLGETTO: Richiesta di parere sulla ostensibilità di un parere della Prefettura.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Prefettura di in merito ad una istanza di accesso avanzata nell'ambito di un procedimento volto alla attribuzione della Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Detto procedimento è stato attivato dal Ministero della Economia e delle Finanze su segnalazione dell'Associazione, la quale aveva indicato il dott. - Presidente della Associazione - quale potenziale assegnatario dell'onorificenza de qua.

Il Ministero dell'Economia ha chiesto alla Prefettura di di esprimere un parere in merito, indicando l'eventuale sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del predetto riconoscimento.

La Prefettura di, eseguite le opportune verifiche emetteva un parere contrario al rilascio in oggetto. A seguito di tale provvedimento il dott. presentava formale istanza di accesso, tramite estrazione di copia, al parere negativo della Prefettura allegando, ai fini dell'individuazione del proprio interesse all'accesso- l'eventualità di una tutela giudiziale.

La Commissione, preliminarmente, ricorda che l'art. 24, comma 2, Legge 241/90 espressamente prevede che le Pubbliche Amministrazioni individuino, attraverso l'adozione di decreti, le categorie di documenti, da esse formati o detenuti, sottratti all'accesso.

In primo luogo, sull'assunto che le Onorificenze sono conferite dall'apposito Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, occorre valutare le previsioni in tal senso del DPCM 143/2011.

Il DPCM 27 giugno del 2011 n. 143 - recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241- esclude espressamente dall'accesso, tra gli altri, i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri" (art. 2, comma 1, lett. d).

Con il D.M. 415 del 10 maggio 1994 art. 3, comma 1 lett. b) - richiamato dalla Prefettura nella relazione contenuta nella propria richiesta di parere - il Ministero degli Interni ha individuato tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso "le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'attività di prevenzione della criminalità".

Pertanto in forza della previsioni contenute nei summenzionati decreti il parere della Prefettura oggetto della richiesta ostensiva de qua deve ritenersi atto escluso dall'accesso. Tali decreti, si ricorda, non potrebbero neppure essere disapplicati dalla Commissione per l'accesso nella eventuale disamina di un ricorso, avanti a sé presentato, relativo alla vicenda oggetto di richiesta di parere: tra i poteri che la legge assegna alla scrivente commissione, infatti, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari.

L'indicazione del proprio nominativo ai fini dell'eventuale attribuzione di un'onorificenza, poi, non può equipararsi alla partecipazione ad una procedura selettiva o ad un concorso la quale sì fa nascere, ipso iure, un diritto all'accesso agli atti del relativo procedimento, riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arbitro Bancario e Finanziario

FATTO

La sig.raha presentato all'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli istanza di accesso agli atti del fascicolo oggetto del proprio ricorso presentato innanzi allo stesso in data 30 dicembre 2014.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla istanza de qua, la sig.ra ha presentato ricorso, in data 23 febbraio 2016, alla Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.rala Commissione esprime perplessità in merito alla propria competenza a deliberare.

Poiché né dal ricorso né dalla documentazione allegata si evince lo specifico oggetto del ricorso presentato all'ABF, la Commissione non è in grado, allo stato, di accertare se i documenti richiesti possano essere qualificati come "amministrativi", se siano concernenti cioè attività di pubblico interesse o se attengano invece a rapporti di natura privatistica.

L'art. 22 lett. e) della Legge 241/'90 prevede, infatti, che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Ciò che appare dirimente, quindi, al fine della valutazione della competenza della Commissione in ordine al ricorso a questa presentato, è la valutazione della natura della attività esercitata dall'ABF nella vicenda sottesa al ricorso de quo.

La Commissione invita pertanto la Banca d'Italia a fornire chiarimenti in merito al fine di verificare la sussistenza della propria competenza a deliberare.

PQM

La Commissione per l'accesso invita la Banca d'Italia comunicare quanto richiesto in motivazione. Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Pavia

FATTO

I ricorrenti, creditori della sig.ra....., in forza di D.I. n. 3159/2016 emesso dal Tribunale di Pavia, hanno presentato all'INPS di Pavia formale istanza di accesso alla documentazione relativa alla posizione lavorativa della medesima, ai fini del recupero del credito.

L'Amministrazione adita ha emesso formale provvedimento di diniego all'accesso avverso il quale gli istanti hanno presentato, in data 19.02.2016 per il tramite dell'avvocato ..., ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa valutata la legittimità del diniego opposto adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente la quale rinvia alle previsioni dell'art. 16 del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso agli atti. Tale articolo prevede i casi di "documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni".

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri,, la Commissione osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controinteressata, già individuata in sede di presentazione dell'istanza di accesso, e le ricevute di spedizione delle relative raccomandate a/r avrebbero dovuto essere allegate al ricorso stesso (art. 12 comma 4 lett. b del DPR 184/2006).

A fronte di tale carenza il ricorso deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7 lett. c) DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo

FATTO

La sig.ra, dipendente del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, ha presentato istanza di accesso nei confronti della predetta Amministrazione, avente ad oggetto documenti inerenti ad una procedura di flessibilità orizzontale.

L'odierna ricorrente aveva presentato, infatti, domanda di flessibilità orizzontale - essendo la stessa stata adibita per molti anni a mansioni lavorative diverse da quelle del profilo di cui al contratto individuale di lavoro - partecipando alla relativa procedura selettiva.

Al termine della stessa la ricorrente non risultava tra i destinatari del provvedimento di cambio di profilo figurando, invece, solo negli elenchi dei soggetti "idonei".

Ella chiedeva pertanto all'Amministrazione di prendere visione della seguente documentazione con riferimento a 36 candidati nominativamente individuati:

- Istanze di flessibilità orizzontale dalle quali si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 del CCIM;
- Documentazione relativa ai titoli valutabili di cui al punto 1 e 2 del protocollo d'intesa circ. 232 del 20 novembre 2015;
- Verbali della commissione di valutazione dei requisiti di ammissibilità e verbali relativi alle valutazioni comparative per la pubblicazione della graduatoria.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione soggettiva, eventualmente anche in sede giudiziaria, rispetto alla correttezza e regolarità della procedura selettiva.

Su tale istanza di accesso si formava silenzio rigetto avverso il quale la sig.ra ha adito la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, adotti le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si riferisce che l'attestazione del servizio prestato- allegata della sig. alla propria domanda di partecipazione - risulta firmata da soggetto diverso da quello richiesto dalla relativa normativa. Per tale ragione la sig.ra è stata esclusa dalla procedura in oggetto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti formati dagli altri candidati, sia a quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle schede valutative degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). Appaiono inconferenti le argomentazioni addotte dall'amministrazione resistente, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'accesso: in questa sede non deve valutarsi l'effettiva spettanza del bene della vita sotteso alla richiesta d'accesso ma la sussistenza, in astratto, del diritto di accedere.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Lecce

FATTO

Il sig....., in data 16 febbraio 2016, presentava alla Provincia di Lecce istanza di accesso gli atti relativi ad un procedimento ex art. 39 DPR 380/2001 già instaurato, involvente il Comune di Salve, richiedendo in particolare:

- se il Comune di Salve avesse o meno riscontrato l'atto di diffida ad esso diretto dalla Provincia di Lecce;
- per il caso di riscontro la trasmissione, a mezzo mail, di tutta la documentazione inviata dal Comune di
- per il caso di assenza di riscontro di far conoscere le determinazioni assunte in merito dalla Provincia circa l'inoltro di apposita informativa di reato.

La provincia di Lecce, con nota del 23 febbraio 2016, rispondeva – in merito agli atti oggetto di richiesta ostensiva - di non detenere la documentazione richiesta in quanto stabilmente detenuta dal relativo Comune, nel caso di specie dal Comune di, trattandosi di documentazione attinente a permessi di costruire rilasciati ai confinanti e alla documentazione relativa allo strumento urbanistico comunale.

La provincia dava altresì atto di aver trasmesso al predetto Comune, con nota protocollata lo stesso giorno 23 febbraio 2016, la richiesta di accesso presentata, per competenza.

Avverso tale provvedimento il sig. presentava ricorso alla Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione adita e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, successivamente, memoria difensiva della Provincia di Lecce nella quale la medesima, in primo luogo, ribadisce di aver proceduto alla trasmissione della richiesta ostensiva al Comune di, competente per materia.

In secondo luogo specifica che, al solo scopo di evitare ulteriori ed inutili conflitti potenziali, ha provveduto a notificare l'istanza di accesso ai controinteressati individuati (qualora a ciò non avesse proceduto il Comune di) intendendo dar corso alla istanza di accesso presentata dal sig. Decorsi i termini stabiliti dall'art. 3 del DPR 184/2006 senza che sia intervenuta da parte dei controinteressati formalizzazione di motivi ostativi, la Provincia concederà l'accesso ai documenti oggetto di richiesta ostensiva. Tale inequivoca volontà di dar corso alla richiesta di accesso è stata notificata anche al ricorrente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del difensore civico sia a livello provinciale sia a livello regionale osserva quanto segue. In via preliminare si rileva che l'istanza di accesso risulta, in parte, finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, e pertanto il relativo ricorso è, in riferimento a tali richieste, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Con riferimento invece alla richiesta di accesso agli atti, la Commissione prende atto della nota del 23 febbraio 2016 della Provincia di Lecce nella quale l'amministrazione adita ha dichiarato di non detenere la documentazione richiesta e di aver trasmesso l'istanza di accesso alla amministrazione che tale documentazione detiene. Prende altresì atto della memoria difensiva della Provincia di Lecce nella quale, la medesima, dichiara di aver già avviato la procedura per l'accesso alla quale intende dar corso.

La Commissione ritiene pertanto cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte inammissibile in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di Catania

FATTO

La sig.ra, pensionata, in data 24 dicembre 2015, presentava all'INPS di Catania una richiesta di pagamento degli arretrati a sé spettanti con contestuale richiesta di produzione del "documento amministrativo previsto dalla determinazione INPS n. 366 del 5 agosto 2011".

Su tale istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale la sig.ra ha presentato ricorso, in data 17 febbraio 2016, alla Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva che risulta indeterminato l'oggetto dell'istanza di accesso non potendo evincersi con certezza a quale documento amministrativo l'istante si riferisca.

La determinazione INPS n. 366 del 5 agosto 2011, indicato quale oggetto di richiesta ostensiva, reca infatti il "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso" a norma della legge 241/'90.

Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile ma non è preclusa la facoltà di riproporre l'istanza d'accesso o il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento dell'amministrazione che detiene il documento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra....., in data 5 dicembre 2015, rivolgeva al Ministero dell'Interno formale domanda di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza, presentata alla Prefettura di Ragusa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione, con ricorso del 22 febbraio 2016, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che lo stesso deve ritenersi tardivo essendo il ricorso stato presentato oltre il termine prescritto dall'art. art. 25 n. 4 L. 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. presentava al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria richiesta della cittadinanza italiana presentata alla Prefettura di Alessandria.

Formatosi - sull'istanza de qua - silenzio-rigetto, l'istante adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti esistenti e presenti nel fascicolo del procedimento relativo all'istante rispetto ai quali il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso, riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso:

- è finalizzata all'ottenimento di una relazione nella quale vengano esplicitati i motivi del ritardo nell'espletamento della pratica, in quanto non sussiste per l'Amministrazione un obbligo di formare un documento che non sia, di fatto, già esistente;
- è volta a conoscere lo "stato" del procedimento medesimo attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rende noto, per completezza, che le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di Bussoleno (TO)

FATTO

La sig.ra era beneficiaria del testamento pubblico della sig.ra la quale, però, con un successivo testamento olografo a favore della sig., di fatto, revocava le precedenti disposizioni testamentarie a favore dell'odierna ricorrente.

In data 29/10/2015 la sig.ra, per il tramite dell'avvocato di Torino, richiedeva all'INPS di Bussoleno (TO) di voler comunicare in quale data fosse stata riconosciuta e disposta l'erogazione del contributo di accompagnamento e se tale contributo inerisse a patologie fisiche o deficienze cognitive.

L'INPS di Bussoleno soddisfaceva solo parzialmente le richieste avanzate comunicando, con nota inviata a mezzo pec in data 29 gennaio, la data e il codice dell'indennità di accompagnamento.

Avverso tale parziale risposta la ricorrente presentava in data 26 febbraio 2016 ricorso alla Commissione per l'accesso agli atti affinchè la stessa valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva che l'istanza di accesso presentata all'INPS risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, e pertanto il relativo ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

La sig.ra....., beneficiaria dell'indennizzo ex lege 229/05 (artt. 1 e 4), sotto forma di vitalizio mensile e assegno una tantum, riferisce di aver ricevuto, a tale titolo, un bonifico di euro 66.661,11 da parte del Ministero della Salute.

A tal riguardo la sig.ra ha richiesto, in data 10 gennaio 2016, copia delle determine con le quali l'Amministrazione le ha riconosciuto i predetti benefici nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a suo favore. Ciò al fine di verificare l'esattezza dell'importo ricevuto nonché di poter determinare con precisione il periodo coperto dal predetto pagamento.

Su tale istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale la sig.ra ha presentato ricorso, in data 27 febbraio 2016, alla Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in data 8 marzo, a questa Commissione comunicazione del Ministero della Salute contenente, in allegato, la documentazione oggetto di richiesta ostensiva da parte della ricorrente. La Commissione invita, pertanto, la Segreteria di voler trasmettere alla ricorrente la documentazione in oggetto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione preso atto della avvenuta ricezione della documentazione oggetto di richiesta ostensiva che verrà, a cura della Segreteria, trasmessa alla ricorrente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL Como

FATTO

La sig.ra, funzionaria di Vigilanza presso l'INAIL, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso avverso il diniego espresso dalla medesima amministrazione, alla propria istanza di accesso.

Tale istanza aveva ad oggetto gli atti relativi ad una procedura di interpello indetta per l'assegnazione della funzione di Vicario del Dirigente, relativa agli anni 2013-2014. In merito a tale procedura, infatti, la sig.ra lamentava di non ricevuto alcuna notifica rimanendole così preclusa la possibilità di concorrere a tale assegnazione.

Nella seduta dell'11 febbraio 2016 la Commissione ha sospeso la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire alcuni chiarimenti dall'INAIL di Como al quale è stato richiesto di specificare:

- se la dipendente, in aspettativa nel 2013, avesse diritto a partecipare alla procedura in oggetto;
- con quali modalità l'indizione della procedura dovesse essere notificata agli aventi diritto.

E' pervenuta a questa Commissione memoria dell'INAIL a chiarimento di quanto richiesto.

Da tale nota si evince, in primo luogo, che si sarebbe effettivamente tenuta una procedura di interpello per l'anno 2014, contrariamente a quanto precedentemente emerso. In secondo luogo L'INAIL specifica che:

- "a tutte le sedi della Regione Lombardia veniva trasmesso il predetto interpello per la notifica al personale"
- "l'interpello sopracitato non risulta notificato dalla sede di Como alla dott.ssa".

DIRITTO

Dalle specificazioni fornite dall'INAIL si evince la sussistenza del diritto, in capo alla sig.ra, di ricevere notifica dell'indizione della procedura di interpello di cui in oggetto. Tale mancata notifica le avrebbe precluso, pertanto, la effettiva partecipazione alla relativa selezione.

La Commissione ritiene pertanto sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ai sensi dell'art. 22 legge 241/'90, ad accedere agli atti oggetto della richiesta ostensiva relativi

alla procedura de qua, anche in riferimento alla invocata necessità di valutare la tutela giudiziale della propria posizione giuridica soggettiva che la ricorrente assume lesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – VIII Reparto mobile – Firenze

FATTO

Il sig....., assistente della Polizia di stato in servizio presso il Reparto resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso al proprio fascicolo personale in seguito a contestazione di addebiti mossigli dall'amministrazione di appartenenza. Successivamente all'esercizio del predetto accesso, lo stesso chiedeva di poter accedere al fascicolo di altri due agenti di polizia cui erano state mosse analoghe contestazioni per i medesimi fatti ascritti all'odierno esponente.

L'accesso veniva consentito, anche in ragione di espresso nulla osta dei due controinteressati, ma nella forma della sola visione. Contro tale parziale diniego il ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 marzo l'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

La fattispecie di cui alle premesse della presente decisione verte intorno alle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti contenuti nei fascicoli di due soggetti controinteressati che già in sede procedimentale hanno espresso il proprio assenso all'ostensione in favore del ricorrente.

Pertanto, considerato che non è controversa la legittimazione del ricorrente al chiesto accesso, si osserva che le modalità di esercizio del relativo diritto debbono considerarsi compendiate nella visione e nell'estrazione di copia dei documenti acceduti, non essendo conforme al dettato normativo limitare l'accesso alla sola visione come accaduto nella fattispecie in esame.

Per i suesposti motivi il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico 6[^] Circolo Scolastico

FATTO

La sig.ra....., maestra del 6[^]Circolo Scolastico di, in data 23 dicembre 2015, presentava alla Dirigente Scolastica del predetto Istituto, istanza di accesso agli atti, relativi ad una richiesta di chiarimenti in ordine a comportamenti presuntivamente tenuti dalla sig.ra

In particolare l'istante richiedeva accesso mediante estrazione di copia di “tutti i documenti comunque denominati e classificati, comprese verbalizzazioni di dichiarazioni spontaneamente rese o richieste dal DS, dai quali il DS abbia avuto conoscenza dei fatti oggetto di accusa e degli esponenti di tali accuse”.

Formatosi silenzio-rigetto sull'istanza de qua la sig.ra adiva la Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutata la legittimità del comportamento tenuto dalla resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva che deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ad ogni documento afferente alla vicenda oggetto di contestazione nei suoi confronti, comprese le dichiarazioni provenienti da altri soggetti. Pur non essendo stato attivato, da quanto sembra evincersi, un formale procedimento ispettivo a suo carico, si tratta comunque di una contestazione di natura disciplinare rispetto alla quale ella è chiamata a fornire chiarimenti in termini di difesa e che potrebbe - al termine di una sequenza di successivi atti - concludersi con l'irrogazione di un provvedimento disciplinare. Tale accesso può quindi definirsi endoprocedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:S.p.A. in persona del legale rappresentante sig.
contro

Amministrazione resistente: Consorzio Autostrade Siciliane CAS

FATTO

Il sig., Presidente CdA e legale rappresentante della S.p.A. - società di - riferisce di aver stipulato delle convenzioni con il Consorzio per l'Autostrada Siracusa-Gela e con quello per l'Autostrada Messina-Palermo, aventi ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori relativi ai suddetti tratti autostradali.

Successivamente tali consorzi sono stati unificati nel Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS).

Il sig. riferisce altresì che, a tutt'oggi, tra la S.p.A. e il Consorzio per le Autostrade Siciliane sono pendenti due distinte cause una di fronte al TAR della Sicilia e una di fronte al Tribunale di Roma, Sez. specializzata per le imprese.

La S.p.A. presentava al CAS formale istanza di accesso agli atti, datata 3 dicembre 2015, finalizzata alla tutela in sede giudiziaria e all'esercizio del proprio diritto di difesa in tale sede.

Sulla predetta istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale la S.p.A. ha proposto, in data 24 febbraio 2016, ricorso alla commissione per l'accesso affinchè la stessa, valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla S.p.A., la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre i termini prescritti (art. 25 n. 4 L. 241/’90).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

FATTO

Il sig. ha presentato al Comando Legione Carabinieri Campania, numerose istanze di accesso agli atti della propria pratica di riconoscimento dell'infermità, della dipendenza dello stesso da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

Con l'ultima di tali istanze datata 30.12.2015 il sig. chiedeva, in particolare, l'accesso al documento recante l'esito della nota n. 1077/44-01 del 13 ottobre 2015: con tale nota il Comando Legione Carabinieri Campania aveva trasmesso una precedente istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto la medesima pratica, del sig. al Dipartimento Militare di Medicina Legale – Commissione Medico Ospedaliera- di Roma- Cecchignola. In data 4 gennaio avveniva una trasmissione interna dell'istanza de qua dal Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico all'Ufficio del Personale. In data 16 gennaio l'Ufficio del Personale inviava nuovamente l'istanza al Dipartimento Militare di Medicina Legale – Commissione Medico Ospedaliera- di Roma- Cecchignola.

Formatosi silenzio-rigetto sull'istanza, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il diritto del ricorrente ad accedere agli atti del proprio fascicolo personale è certamente sussistente, trattandosi di accesso endoprocedimentale, riconosciuto e garantito in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. La Commissione specifica, anche relativamente alle precedenti istanze di accesso indicate al presente ricorso, che per le parti in cui le istanze di accesso risultino finalizzate ad una generica richiesta di informazioni, il relativo ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione adita di fornire tali informazioni.

Con riferimento invece a tutti i documenti esistenti e detenuti dall' Amministrazione oggetto della pratica personale del ricorrente controparte è tenuta a consentirne l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti sopra espressi e per l'effetto invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

FATTO

La sig.ra, dirigente presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 12 agosto 2015, presentava alla predetta amministrazione istanza di accesso agli atti, per il tramite del Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ove ella presta servizio.

Tale istanza aveva ad oggetto documentazione afferente la liquidazione e il pagamento, alla istante, della quota del trattamento accessorio nonché la quantificazione degli importi versati dai singoli dirigenti per il periodo 2010-2015 sul fondo, oltre alla documentazione tecnico-contabile riferita ai singoli esercizi finanziari e tutti gli atti correlati utili alla verifica delle eventuali competenze non corrisposte.

La ricorrente riferisce che, per un disguido tecnico, la medesima istanza è stata poi re-inviata dalla propria pec personale in data 30 novembre 2015 e, in assenza di qualsivoglia riscontro, presentata nuovamente in data 3 febbraio 2016.

In data 26 febbraio 2016 la sig.ra presentava ricorso, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione adita, alla Commissione per l'accesso agli atti affinchè la stessa valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva che il ricorso è stato presentato prima del maturare del silenzio rigetto, con riferimento all'ultima istanza presentata in ordine di tempo, ovvero prima dei trenta giorni previsti dall'art. 25 comma 4 Legge 241/'90 e art. 12 comma 2 DPR 184/2006.

Il medesimo ricorso sarebbe invece tardivo - e come tale irricevibile – ove, per mera ipotesi , e per completezza di analisi, fosse riferito ai precedenti invii della medesima istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile perché presentato nel mancato rispetto dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

La Senatrice della Repubblica rivolgeva, in data 14 gennaio 2016, un'istanza di accesso alla Presidenza del Consiglio, in cui chiedeva “di prendere visione ed estrarre copia dell'elenco dei doni di Stato nella disponibilità della Presidenza del Consiglio degli ultimi 10 anni e delle rispettive valutazioni economiche e di poter effettuare un sopralluogo dove sono custoditi i regali di Stato”.

La richiesta veniva rivolta dalla suddetta Senatrice, in qualità di Senatore in carica membro della Commissione, al fine di acquisire una maggiore più completa cognizione dei fatti e documenti ritenuti necessari all'esercizio della propria attività istituzionale e delle funzioni di sindacato ispettivo.

L'Amministrazione negava l'accesso con nota del 3/2/2016, dopo aver sottoposto la questione alla Scrivente nella seduta del 21/1/2016.

La senatrice adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) dà continuità al proprio orientamento di carattere generale (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 17 settembre 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015), in base al quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) e dei consiglieri regionali di alcune Regioni, in virtù di leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno *status* del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto il parlamentare/senatore non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato, considerato che l'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 identifica i titolari del diritto di

accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da una senatrice della Repubblica, investita di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Peraltro, al fine di esercitare il controllo del Parlamento/Senato sull'attività amministrativa del Governo e per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento per gli organi parlamentari altri e più specifici mezzi d'indagine e poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni.

La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti, esercitata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome disciplinate dai Regolamenti parlamentari.

Si ricorda che i tradizionali strumenti per l'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento nei confronti del Governo e, per suo tramite, dell'amministrazione, sono gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze in modo particolare), le inchieste parlamentari, le indagini conoscitive e le audizioni, strumenti disciplinati nei regolamenti parlamentari. In tal senso, dispongono le norme contenute negli articoli 143, commi 1-3, del regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 46, commi 1 e 2, e 47 del regolamento del Senato. Dette disposizioni prevedono, fra l'altro, la richiesta a ministri e rappresentanti del Governo volta ad ottenere ufficialmente la trasmissione di "notizie, dati o documenti" utili all'attività delle commissioni parlamentari, o la relazione, eventualmente anche scritta, circa l'attuazione e la esecuzione data a leggi, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dalle Camere. Siffatti strumenti attribuiscono, in ogni caso, il potere di accesso ai documenti non al singolo parlamentare, ma all'organo collegiale, secondo procedure autonomamente stabilite da ciascun ramo del Parlamento.

Parimenti non condivisibile appare l'ipotesi, prospettata nella richiesta di accesso, di comprendere la fattispecie nel principio di leale collaborazione tra amministrazioni di cui al citato articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90. A tale riguardo, discostandosi in parte dai propri precedenti pareri del 18 marzo 2014 e del 24 luglio 2014 - che peraltro riguardano fattispecie non del tutto sovrapponibili a quella in esame – la Commissione ritiene che non sia applicabile alla richiesta di accesso ai documenti rivolta da un Senatore della Repubblica - quand'anche questi sia investito della funzione di Senatore Questore (carica peraltro di sola rilevanza interna al Senato) - la citata disposizione di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n.241 del 1990, che regola l'acquisizione di documenti da parte di pubbliche amministrazioni.

Inoltre, sembra utile considerare che, de iure condendo, l'articolo 7 della legge 124 del 2015, intitolato alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. In particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e criterio direttivo: “*definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali (...) dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica sull'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nonché dei limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.*”

L’attuazione di tale delega dovrebbe colmare la lacuna della normativa sulla trasparenza e l’accesso che, allo stato, non prevede, per i membri del Parlamento/Senato, alcun diritto di accesso collegato alla funzioni e differenziato da quello generalmente riconosciuto a chiunque per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In conclusione, la Commissione, atteso che l’istanza di accesso è stata motivata solo in qualità “*di in carica membro della Commissione*”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, rileva l’inammissibilità della richiesta di riesame, perché la definizione legislativa esclude che possano esser ritenuti titolari del diritto di accesso i soggetti che, come la ricorrente, facciano valere la titolarità di una pubblica funzione al fine di giustificare l’accesso ad atti e documenti, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall’articolo 67 della Costituzione.

Da ultimo va sottolineato che la richiesta di accesso è stata anche fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all’art. 5, l’accesso civico.

La Commissione osserva in proposito di non essere competente a pronunciarsi sull’accesso civico, atteso che la normativa sull’accesso civico prevede quale unico rimedio il ricorso al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico Istituto di Pistoia e Dirigente Scolastico Istituto di

FATTO

La sig.ra è stata convocata in data 18.09.2015 per l'anno scolastico 2015/2016 dall'Ambito Scolastico Territoriale di Pistoia per conferimento incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2016.

Al momento della stipula del contratto, tuttavia, le veniva riferito che il Dirigente Scolastico dell'Istituto di aveva comunicato una riduzione nel numero degli iscritti al servizio di semiconvitto, 32 convittori e 45 semiconvittori, con consequenziale riduzione dell'organico del personale educativo e le veniva conferito un incarico a tempo determinato al 30.6.2016 presso il

La signora in data 20/1/2016 ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 legge n. 241/1990 nonché richiesta di tentativo di conciliazione dinanzi all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, per visionare le effettive iscrizioni al convitto e semiconvitto al Convitto annesso all'Istituto che hanno determinato l'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2015/2016 nonché, per le medesime motivazioni, istanza di accesso agli atti anche nei confronti del Dirigente scolastico dell'Istituto di Pistoia.

A fondamento della richiesta ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi, considerato che si tratta di incarico a tempo determinato su un posto in organico di diritto.

Non avendo ricevuto risposta sull'istanza di accesso da parte di entrambi i Dirigenti Scolastici, parte ricorrente in data 18/2/2016 ha chiesto che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto dalle Amministrazioni assuma le conseguenti determinazioni.

Ha fatto presente che la presa visione sia delle domande di iscrizione al convitto che al semiconvitto, sia per il Convitto annesso all'Istituto di che per l'Istituto di Pistoia unitamente alla certificazione dell'effettivo pagamento delle tasse di iscrizione al servizio convittuale e semiconvittuale nonché della prima retta costituisce elemento essenziale per accertare il diritto della scrivente alla stipula di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2016.

In data 8/3/2016 l'Istituto di Pescia ha dedotto i motivi per cui gli iscritti al convitto si sono ridotti a 32 unità rispetto alle originarie 45.

Per quanto riguarda la convocazione per un tentativo di conciliazione ha dichiarato che è mai stata ricevuta una convocazione per tentativo di conciliazione, né durante il mese di settembre, né nei mesi successivi.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data 20/1/2016 non sono decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, essendo stata adita la Commissione il 18/2/2016.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio Autostrade Siciliane

FATTO

La sig.ra, in qualità di rappresentante sindacale *pro tempore* dell'OS, essendo venuta a conoscenza che, su semplice proposta e suggerimenti da parte di Capistazione (sindacalizzati) e del neo Responsabile (in comando al), sarebbero stati operati abusi e trasferimenti adottati dal Dirigente Generale e dal Dirigente Area Tecnica tramite diversi ordini di servizio "natalizi", ha chiesto il 13 gennaio 2016 il rilascio di copia: A) di tutti i vari ordini di servizio natalizi che destinano personale ATE alle casse automatiche e ad inesistenti uffici in PO (v. CEO, sentenze GdL,...); B) copia relazione dell'ing (e/o dei Capistazione) che avrebbe determinato gli ultimi spostamenti di dicembre u.s. ; C) copia del piano ferie anno 2016; D) l'ammontare delle ferie non ancora godute dal personale ATE "per esigenze" del servizio Esazione" (ivi compreso quello dei casi allarmanti del casello di che si segnala sin d'ora all'ispettorato del Lavoro che legge in copia); E) elenco dei previsti turni supplementari Ate PT del primo quadrimestre 2016; F) numero pro capite di "primi" turni effettuati nei vari caselli durante gli ultimi tre anni; G) copia dell'effettuato e condiviso rimborso dell'illegittima ed ingiustificata trattenuta operata agli Ate - iscritti Cisl - del casello di e percepito nel mese di ottobre 2015.

La sig.ra ha inoltrato alla Commissione il 22 febbraio 2015 l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria l'esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nella mail presentata dalla ricorrente, che ha semplicemente inoltrato l'istanza di accesso e non ha neppure formulato richiesta di riesame, né tantomeno sottoscritto (anche digitalmente) la mail.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: ACI di; Ufficio all'Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara; Agenzia Europea di Pratiche Auto di s.a.s

FATTO

..... presentava in data 17 gennaio 2016 all'ACI di e all'Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara una richiesta formale per acquisire copia della seguente documentazione:

- Pec inviata da srl il 2/7/2015 recante “opposizione trattamento dati personali – e”.
A fondamento dell'istanza poneva di voler procedere ad un esposto alla procura della Repubblica per trattamento illecito dei propri dati da parte di Srl.

L'ACI di (Agenzia Europea di Pratiche Auto di s.a.s.) negava l'accesso perché non si tratta di documento amministrativo.

Parte accedente in data 27 febbraio 2016, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 7 marzo 2016 perveniva nota dell'Agenzia Europea di Pratiche Auto di s.a.s..

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti al consenso sottende un'attività di pubblico interesse.

La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Trattasi, peraltro, di documento amministrativo, in quanto ai sensi dell'art. 22 l. 241/90 documento amministrativo che è “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” e nel caso di specie si tratta di adesione di un cittadino al trattamento di propri dati personali e non di corrispondenza privata tra srl e l'Agenzia Europea di Pratiche Auto di s.a.s..

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Caserta

FATTO

..... in data 21.1.2016 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle risultanze della visita ispettiva giusti protocolli nr. 11076 del 9/4/2015 e nr. 30158 del 15/10/2015 nei confronti della società “..... S.r.l.”, in modo particolare alle dichiarazioni rese dal personale dipendente.

A fondamento deduceva l'interesse ai sensi dell'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/90, intendendo impugnare le risultanze della suddetta visita ispettiva.

Con provvedimento del 17.02.2016 la predetta istanza di accesso veniva rigettata, sul rilievo che la documentazione richiesta è sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento 757/94.

L'accendente, in data 19 febbraio 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'8.3.2016 perveniva memoria dell'Amministrazione che faceva presente che il lav.re inoltrava richiesta d'intervento nei confronti della Ditta “.....” il 19/02/2015.

In data 15/10/2015, il Servizio Ispezione Lavoro comunicava al Sig. di aver emesso provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 D. Lgs. 124/04 nei confronti della Ditta srl di

In data 15/12/2015 presso la D.T.L. di Caserta veniva esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 124/04.

Successivamente, alla proposizione dell'istanza di accesso veniva inoltrata la richiesta di accesso, ma sostiene la Direzione la pratica è “ancora in corso”.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato in considerazione del fatto che, nel caso di specie, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett.c) del D.M. del 757/1994, che vieta l'accesso alle dichiarazioni rese dai dipendenti in occasione della visita ispettiva.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale USR per la Regione Lombardia

FATTO

La Prof.ssa, dirigente scolastico con sede di titolarità presso la Direzione Didattica Statale Circolo "....." di Livorno, avendo partecipato al procedimento di mobilità interregionale - a.s. 2015/2016 - con istanza di mobilità in uscita dalla Regione Toscana ed in entrata nella Regione Sicilia e non avendo ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale, attivato dall'USR per la Regione Lombardia e concluso con Decreto 774 del D.G. USR per la Regione Lombardia del 22/07/2015 e per le specifiche posizioni concorrenti e pregiudizievoli, ossia dei Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia e di seguito elencati:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;

ha presentato in data 16/11/2015, istanza formale di accesso ai seguenti atti, provvedimenti e documenti amministrativi:

- 1) domande di conferimento di nuovo incarico e/o mutamento di incarico interregionale in uscita per la Regione Sicilia, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art 9, comma 4, CCNL - Area V - 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici;
- 2) richieste di assenso del Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia per Mobilità Interregionale in uscita verso la Regione Sicilia per le Domande di conferimento di nuovo incarico e/o mutamento di incarico interregionale, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art 9, comma 4, CCNL - Area V - 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici;
- 3) dichiarazioni dei titoli di servizio dei Dirigenti sopra indicati e in mobilità interregionale verso la Regione Sicilia presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici, a corredo ed in allegato alle domande di cui al punto 1;

- 4) provvedimenti di assenso alla mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia adottati dal Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia; nonché istanza formale di informazioni attraverso richiesta formale di espresso pronunciamento in ordine:
- 1) al titolo giuridico dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, ove tale titolo non risulti espressamente dalla motivazione dei Provvedimenti, giustificativo della deroga all'art.16, comma 2 e all'art.19, comma 3 del D.D.G. del 13/07/2011 e alla Nota MIUR Prot. n. AOODGPER.15510 del 21/05/2015, espressamente richiamata dalla Nota dell'USR per la Regione Lombardia - Ufficio II - Prot. MIUR A00 DRLO R.U. 7656 dell' 11/06/2015 - Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti Scolastici;
 - 2) alla motivazione dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, dichiarando, in particolare, ove gli assensi fossero stati concessi per esigenze personali e/o familiari ex L.104/1992, se tali esigenze personali e/o familiari fossero già in essere all'atto dell'assunzione in servizio dei Dirigenti sopra indicati (ossia il 30/06/2014, giusto Decreto N. 131 del 14 marzo 2014 del Direttore Generale USR per la Regione Lombardia) ovvero siano sopravvenute e, quindi, siano successive alla loro assunzione in servizio, avendo ciò specifico rilievo giuridico a tutela della posizione giuridica concorrente dell' istante;
 - 3) al responsabile del procedimento.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela giurisdizionale della propria posizione giuridica, avendo già promosso un procedimento giurisdizionale, pendente presso il Tribunale di (Me).

Ha comunicato, ancora, parte ricorrente di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei controinteressati atteso che la procedura di mobilità interregionale è procedura valutativa, comparativa e selettiva e quindi di “selezione pubblica interna”.

Con provvedimento del 16.12.2015 l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso in quanto i dirigenti nei cui confronti è stata richiesta l'ostensione hanno ottenuto la mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia, mentre l'accendente ha fatto istanza di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Toscana, non sussistendo un interesse diretto, concreto ed attuale alla visione/estrazione copia dei documenti richiesti.

La ricorrente, a mezzo dell'Avv., tempestivamente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta dell'11.2.2016 la Commissione riteneva necessario, per poter decidere, preventivamente conoscere dall'amministrazione resistente se la procedura di trasferimento dei dirigenti scolastici di cui trattasi sia a livello regionale o nazionale, interrompendo nelle more dell'adempimento istruttorio i termini di legge.

Il 25/2/2016 perveniva nota dell'avv.

DIRITTO

L'Avvocato ha evidenziato nella nota del 25/2/2016 che la mobilità di cui trattasi ha valenza unica a livello nazionale e, nel caso di specie infraregionale, ma tale adempimento istruttorio in data 11.2.2016 è stato posto dalla Commissione a carico dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Padova

FATTO

La sig.ra, dipendente (personale tecnico amministrativo) dell'Università degli Studi di Padova e rappresentante del personale tecnico amministrativo all'interno del in data 10.7.2015 ha chiesto ai sensi della legge 241/90 l'accesso ai verbali dei C.d.P. degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 contenenti elenco fatture, proposta di compenso e ripartizione degli importi per contratto o convenzioni con enti pubblici o privati (conto terzi) attribuiti al personale tecnico amministrativo.

Parte accedente, dopo aver preso visione della documentazione il 3.11.2015 e copia della documentazione il 14.12.2015, non condividendo l'oscuramento dei dati attraverso l'utilizzo del bianchetto, operato dall'Amministrazione resistente e contestando l'eccessivo importo richiesto per l'ostensione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale rigetto (con riferimento ai nominativi) dell'istanza di accesso, ordinò all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione con nota del 29/1/2016 ha precisato che i dati personali oscurati (nominativi dei soggetti percettori del contro terzi) non risultano rilevanti ai fini della tutela dei diritti dell'istante sottesi all'accesso; ciò che rileva è semmai che una certa somma sia stata data o meno ad altro dipendente del Dipartimento e non chi, mancando una procedura comparativa.

I termini oscurati non sono quindi necessari per la tutela dei diritti della richiedente e il loro mascheramento è stato effettuato nel rispetto del consolidato principio di necessità, di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.

Inoltre, l'Università ha affermato che l'importo richiesto deve essere riconteggiato, essendo incorso il Dipartimento TESAF in un mero errore di calcolo.

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione, nella seduta dell'11.2.2016, stante il fatto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti, ha invitato le parti a precisare se la visione della documentazione in data 3.11.2015 sia avvenuta nella forma integrale (ossia senza oscuramento dei dati), invitando l'amministrazione a correggere l'errore materiale di calcolo, rendendone edotta la ricorrente.

In data 7/3/2015 è pervenuta memoria dell'Università, in cui si è dato atto che è stata presa integrale visione dei documenti (senza oscuramento dei dati), riferiti all'intero periodo richiesto, nel rispetto dei termini procedurali.

Ciò sul fatto che l'accendente non poteva comunque avere una memoria fotografica tale da poter ricordare tutti i dati visionati, considerato che si trattava delle delibere del Consiglio di Dipartimento riferite ad un periodo di quasi quattro anni.

Quanto all'errore materiale di calcolo, l'Università ha fatto presente che l'importo richiesto sarà riconteggiato e verrà comunicato alla ricorrente.

DIRITTO

Stante quanto precisato dall'Università nella nota del 7/3/2015, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Atteso che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, dispone che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990) e che la visione della documentazione in data 3.11.2015 è avvenuta nella forma integrale (ossia senza oscuramento dei dati), anche il rilascio della documentazione deve avvenire nella stessa forma.

D'altra parte le ragioni assunte a motivo dell'opposto oscuramento dei dati non possono esser condivise, poiché, secondo quanto previsto dall'art. 24, commi 6 e 7, della legge 4 agosto 1990, n. 241, il Legislatore, con le norme soprarichiamate, ha riaffermato la necessità di garantire la visione degli atti nella disponibilità degli enti pubblici, allorquando la loro conoscenza sia comunque necessaria per curare e per difendere in giudizio propri interessi giuridici (art.24, comma 7), come è dato appunto riscontrare nella vicenda di cui è causa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Università a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di

FATTO

Il Geometra, ha presentato il 26.2.2015 formale domanda di accesso agli atti al fine di ottenere i seguenti documenti:

- A) documento annualmente trasmesso dalla Cassa (CIPAG) ad ogni Collegio dei geometri, dai quale risulta che il sottoscritto ha commesso le violazioni indicate ai comma 1 art 48 del Regolamento sulla contribuzione della Cassa;
- B) in subordine, ove sia ritenuta inopportuna la consegna del riferito elenco, chiedeva di essere informato sulla circostanza se la Cassa, nell'elenco che deve annualmente trasmettere al Collegio, avesse inserito anche l'istante nell'elenco dei gravi inadempienti per aver commesso le violazioni di cui al citato comma 1 dell' art 48 ed in riferimento a quali anni.

Il Collegio ha comunicato che non è mai stato attivato alcun provvedimento di cancellazione ed ha rigettato l'istanza in relazione ad altro provvedimento disciplinare in quanto mai impugnato dal ricorrente.

L'istante adiva il Difensore civico regionale che trasmetteva gli atti per il seguito di competenza alla Commissione affinché esaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 10 giugno 2016 la Commissione accoglieva il ricorso e per l'effetto, invitava l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui alla motivazione.

Con determinazione del 31.7.2015 il Collegio dei Geometri di trasmetteva gli atti endoprocedimentali riguardanti il provvedimento di sospensione per morosità (delle quote annuali d'iscrizione al collegio) adottato in data 27.8.2011 n. 88.

Ometteva invece, secondo parte ricorrente, di trasmettere al sig. la documentazione riguardante la propria posizione contributiva.

Atteso che la richiesta di riesame non veniva correttamente adempiuta dall'Amministrazione resistente, il ricorrente si rivolgeva nuovamente alla Commissione.

In data 7/3/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso proposto in data 16.2.2016 deve esser dichiarato inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 10.6.2015- potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale e Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

FATTO

La Signora ha presentato in data 21 dicembre 2015 all'Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale del Personale - Roma e Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna domanda di accesso con richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione riguardante lo svolgimento in Emilia Romagna della "procedura avviata con avviso del Direttore dell'Agenzia n. 106112 del 7 agosto 2015" relativamente alla posizione di "Capo Area " e segnatamente:

- graduatoria riguardante le votazioni riportate dai concorrenti nei test di accesso alla seconda fase;
- elenco dei concorrenti segnalati dalla commissione in quanto ritenuti "idonei" per le posizioni messe a concorso in Emilia Romagna;
- schede/curricula in possesso della commissione riguardanti l'accendente e tutti i candidati ritenuti "idonei" e segnalati dalla commissione;
- valutazione finale conseguita dall'accendente e dagli altri concorrenti ritenuti "idonei" e schede di valutazione e verbali redatti dalla commissione nella citata procedura selettiva relativi ai medesimi;
- valutazioni comparative formulate dal direttore regionale riguardanti i medesimi candidati e l'accendente (come disposto da Atto del Direttore dell'Agenzia n. 116563 del 14 settembre 2015);
- precisazione dei criteri di valutazione "finali" adottati rispetto al voto conseguito nei test, ai curricula e al colloquio finale e precisazione se i criteri siano nazionali (ossia gli stessi in tutte le regioni);
- motivazione di ciascun provvedimento di nomina.

A fondamento dell'istanza ha dedotto di essere stata esclusa con il punteggio di 96/100 dall'elenco dei soggetti conferitari dell'incarico senza conoscere in alcun modo il criterio di valutazione adottato e che la conoscenza di tale documentazione è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

L'Amministrazione resistente ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento prot. 9222 del 10 febbraio 2016.

L'accendente dolendosi della mancata ostensione della copia della motivazione dei provvedimenti di nomina in quanto "in via di formalizzazione" e dei criteri di determinazione dei punteggi assegnati della Commissione; del fatto che i curricula esibiti sono stati stampati il 5 febbraio 2016; della circostanza che è stata ostesa documentazione relativa ai soli tre "vincitori" nominati presso la sede

scelta della ricorrente, ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale con nota del 29/2/2016 ha fatto presente che in occasione dell'accesso agli atti avvenuto il 12 febbraio 2016, la richiedente ha ribadito la richiesta di tutta la documentazione relativa ai candidati segnalati dalla Commissione come "idonei" a ricoprire le posizioni di incarico POS messe ad interpello in Emilia Romagna.

In particolare evidenziava il carattere non vincolante per l'amministrazione dell'indicazione della sede da parte del candidato che rendeva di fatto tutti i candidati concorrenti per tutti i posti disponibili in regione; inoltre ribadiva la richiesta di chiarimenti sui "criteri di valutazione adottati" dalla Commissione.

Ha invitato, pertanto, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna a mettere a disposizione dell'accendente ulteriore documentazione e precisamente:

- punteggi riportati nella verifica preliminare dai candidati destinatari di POS;
- curriculum dei candidati di cui al precedente n. 1), precisando che i curriculum vengono prelevati dal sistema informatico HR e che anche se stampati con la data odierna sono gli stessi a disposizione della Commissione alla data del colloquio, tranne dati inseriti successivamente che possono riguardare solo gli incarichi POS appena ricevuti;
- verbali con allegati i report finali (schede di valutazione) dei candidati di cui al precedente n. 1);
- nota n. 61600 del 10-12- 2015 della Direzione Regionale senza omissis sulle parti relative alla valutazione dei candidati prescelti e con tutte le schede motivazionali indicate;
- provvedimenti di nomina, nel frattempo formalizzati, dei 18 candidati destinatari di POS.
- In data 11/03/2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha inviato la relativa documentazione alla parte accedente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Direzione Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate e dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, a integrare la documentazione da visionare/prendere copia a favore dell'accendente, che la parte ricorrente, all'esito dell'ulteriore accesso, indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le siano state ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente all'espletamento dell'incumbente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con il Pubblico

FATTO

La ricorrente, ausiliario del settore dei servizi generali, ha presentato il 10/11/2015 istanza di accesso presso l'Amministrazione resistente al fascicolo personale dei riscatti, computo e ricongiunzione legge 29/79.

A fondamento dell'istanza ha dedotto che trattasi di documentazione indispensabile per il calcolo della contribuzione ai fini del servizio e della futura pensione, nonché necessaria all'aggiornamento della posizione assicurativa INPS.

In data 23/12/2015 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato che la documentazione è conservata presso il Centro Unico Stipendiale dell'Esercito Cagliari, ove la richiedente può recarsi, e che alla luce della ristrutturazione in atto, la documentazione di interesse verrà trasferita presso la sede di Roma presumibilmente entro il mese di marzo 2016.

Parte accedente, non condividendo le modalità di accoglimento dell'istanza di accesso, ha adito in data 25/1/2015 la Commissione.

In data 3/2/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

Nella seduta dell'11/2/2016 la Commissione, al fine di valutare la tempestività della richiesta di riesame, non essendo indicata nella stessa la data in cui la signora veniva a conoscenza della nota dello Stato Maggiore dell'Esercito del 23/12/2015, reputava necessario acquisire detta informazione, adeguatamente documentata, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

In data 1/3/2016 la signora inviava lettera del Centro Unico Stipendiale dell'Esercito – Ufficio Matricola e Assistenza Fiscale Nucleo Stralcio di Cagliari che rappresentava che la documentazione di cui all'istanza di accesso era allegata, in formato elettronico alla comunicazione, inviata per conoscenza alla

DIRITTO

La Commissione sollecita, qualora ancora sussista l'interesse della ricorrente alla decisione, a fornire l'informazione, adeguatamente documentata, di cui all'ordinanza dell'11/2/2016, salvo che nelle more sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “..... –” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente presentava all'Amministrazione resistente il 30/10/2015 un'istanza di accesso per avere copia:

- 1) della nota prot. N. 176 del 24.09.2015 del Dirigente scolastico dell'I.C., ai fini della determinazione delle classi;
- 2) dell'indicazione dei criteri e/o motivi, linee guida, fatta salva, l'autonomia decisionale del dirigente scolastico, con cui si è proceduto alla assegnazione delle classi per l'a.s. 2015/16 dei docenti di scuola primaria assegnati all'I.C. di Avellino, tra cui l'istante;
- 3) elenco alunni assegnati alla classe I sez., omettendo l'indicazione dei dati anagrafici e/o indicando quanto consentito dal d.lvo 196/2003 (legge sulla privacy) smi, procollato e notificato ai docenti della classe, all'inizio a.s. 2015/2016, tra cui l'istante, nonché dettagliata indicazione dei criteri e/o motivi, linee guida, nominativi dei docenti facenti parte della commissione inerenti l'assegnazione alla classe 1;
- 4) elenco alunni, omettendo l'indicazione dei dati anagrafici e/o indicando quanto consentito dal d.lvo 196/2003 (legge sulla privacy) smi, procollato e notificato ai docenti della classe, tra cui l'istante, della classe 1 al 24.9.2015 e/o date precedenti e successive sino al 30.9.2015 (data di soppressione classe);
- 5) elenco alunni, unitamente alle richieste di trasferimento con motivazioni complete, redatte dagli esercenti la potestà genitoriale, protocollate, copia conforme del rilascio nulla osta protocollato omettendo l'eventuale indicazione dei dati anagrafici, sensibili e/o indicando quanto consentito dal D.lvo 196/2003 (legge sulla privacy) smi.

A fondamento della richiesta deduceva l'interesse attuale e concreto nonché giuridicamente rilevante dell'istante ex ant. 22 e seg. L. 241/90 smi a conoscere la documentazione richiesta, soprattutto con riferimento alla documentazione di cui al numero 4, dovendo procedere alla tutela di un interesse giuridico rilevante ai fini lavorativi, etici, morali.

Sull'istanza di accesso, in data 12/11/2015 l'Amministrazione resistente forniva copia della nota prot. N. 176 del 24/9/2015 e faceva presente, per quanto attiene ai criteri di assegnazione delle classi, che le insegnanti assegnate alle classi prime sono state individuate nell'organico dell'istituto prioritariamente tra le docenti uscenti dalle classi quinte, titolari nell'istituto comprensivo “....”.

Faceva altresì presente che “*La classe 1 Sez. di nuova formazione è stata affidata a due insegnanti titolari dell'istituto Comprensivo "...." con prospettiva di permanenza in servizio di almeno 5 anni e che non avevano prestato servizio in altre classi in corso nell'Istituto (criterio della continuità didattica). Inoltre il Dirigente Scolastico si è avvalso delle prerogative previste dall'art.25 del D. Lvo 165/01 che gli riconosce poteri di gestione ed organizzazione*”.

L'Amministrazione forniva gli elenchi degli alunni della classe 1 determinati a seguito di rilascio del nulla osta (N 6 elenchi) e per quanto attiene alla documentazione di cui al superiore numero 5) negava l'accesso, atteso la finalità di controllo generalizzato ed indiscriminato sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3 L. N. 241 del 1990.

Parte ricorrente il 15/2/2016 adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accesso.

In data 4/3/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente: S.p.A., in persona del procuratore speciale avv.
contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv., ha presentato alla DTL richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale di accesso ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta Verbania Trasporti;
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di accesso ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta, ancorché non conosciuti e/o non comunicati; verbale emesso anche nei confronti della S.p.A., quale obbligato solidale. A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90.

In data 9 ottobre 2015 l'Amministrazione resistente ha emesso provvedimento di diniego espresso, in quanto non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. a) l. 241/90).

Ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in debito conto dall'Amministrazione.

A fondamento del diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo ove, come nel caso di specie, risultati comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguito all'approvazione del Cd. "Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto.

Infine, ha menzionato che in considerazione del grado di responsabilità limitato all'ipotesi di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 dell'accendente, e poiché il verbale, rispetto alle sue conclusioni,

appare sufficientemente puntuale rispetto al percorso motivazionale presupposto, non si ritiene sussistano le ragioni che legittimerebbero l'accesso alla documentazione raccolta in fase ispettiva, evidenziando che il verbale di accertamento precisa, in modo analitico, i documenti visionati ai fini dell'accertamento, molti dei quali in possesso della società istante.

Il 29.10.2015 parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adira la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e, previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 2/11/2015 la DTL ribadendo i motivi del diniego, ha ulteriormente precisato che i funzionari ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro del VCO, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro, concludevano l'accertamento iniziato il 11.06.2015 nei confronti della società srl, la quale gestiva il servizio di smistamento e consegna pacchi per conto di SPA nell'unità operativa sita in (VB), Via La verifica, circoscritta alle posizioni lavorative dei personale trovato in loco nelle more del sopramenzionato accesso ispettivo, evidenziava una serie di irregolarità nella gestione di molti rapporti di lavoro, atteso che la ditta srl, oltre ad aver posto in essere violazioni consistenti nella mancata consegna delle lettere di assunzione e dei prospetti paga o, ancora, nella mancata corresponsione delle ultime retribuzioni ai lavoratori, si è avvalsa delle prestazioni di personale in nero ossia senza che per lo stesso fosse intervenuta qualsivoglia forma di regolarizzazione preventiva.

La Commissione nella seduta del 19.11.2015, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, ha invitato la società ricorrente a produrre i quattro avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate in data 22/10/2015.

Inoltre ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se nel verbale di accesso siano contenute dichiarazioni di lavoratori ancora "impiegati" presso la società srl e/o eventualmente impiegati presso la S.P.A.

In data 4/12/2015 la società ricorrente ha prodotto la copia dei quattro avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate il 22/10/2015.

In data 11/12/2015 è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

Quanto al merito, la Commissione rilevava, nella seduta del 21.1.2016, che non era stata parzialmente adempiuta da parte della società ricorrente l'ordinanza istruttoria del 19/11/2015, in quanto la ricorrente si era riservata di fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori siano ancora impiegati presso la srl e/o presso l'accidentato, ma detto chiarimento non era stato fornito.

La Commissione chiedeva altresì alla parte ricorrente di conoscere i rapporti sussistenti tra la medesima e la Srl, sollecitando, qualora sussista interesse alla decisione, parte ricorrente all'adempimento istruttorio di cui all'ordinanza del 19 novembre u.s.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. del 757/1994. Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo peraltro la commissione disapplicare le disposizioni regolamentari.

Inoltre, fa rilevare che, come sostenuto di recente dal Consiglio di Stato (Cds., 16/10/2010, n. 9103) quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568) ha osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo periodo, della L. n. 241 del 1990 .

"E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari" (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

Nel caso di specie, risulta infatti che i lavoratori sono stati assunti in blocco dalla società "..... srl" e che sussiste l'esigenza di riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

L'Avv., nell'interesse della Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere la "documentazione informativa" acquisita dall'Amministrazione e sulla quale si era fondato, tra l'altro, il provvedimento di rigetto della istanza della sua assistita, diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana, provvedimento già impugnato innanzi al TAR per il Lazio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver già respinto l'istanza di accesso a suo tempo presentata ed osserva che gli atti richiesti non sono ostensibili.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che in questa sede l'Avv. non risulta aver documentato i propri poteri rappresentativi, in quanto si è limitata ad allegare copia della procura speciale rilasciata a suo tempo dall'interessata per proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana.

Tra i poteri conferiti al difensore in tale sede non è contemplato quello relativo alla proposizione di istanze di accesso né di impugnazioni avverso il rigetto delle stesse.

In tale situazione, la Commissione dovrebbe invitare il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi in questa sede.

Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione ritiene tuttavia di ritenere assorbente l'ulteriore questione di inammissibilità del ricorso che emerge dalla nota prodotta dall'Amministrazione in cui viene dettagliatamente esposta la vicenda e dai cui passaggi si evince che l'istanza di accesso a suo tempo presentata era stata esaminata e respinta, attesa la non ostensibilità degli atti richiesti per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale (ai sensi dell'art. 2. comma 1, lett. d) e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415)

Avverso detto provvedimento il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento tacito di rigetto dell'Amministrazione, impugnato innanzi alla Commissione,

risulta meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

La Commissione osserva, solo per completezza, da un lato che la sottrazione all'accesso dei documenti si fonda sulle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415, che non può essere oggetto di disapplicazione in questa sede, dall'altro che - anche alla luce di quanto rilevato dall'Amministrazione nella sua memoria - la visione gli atti richiesti potrà avvenire, ove ritenuto necessario, nell'ambito del giudizio pendente al TAR, in modo che ne possa essere garantita la riservatezza, sulla base delle accortezze disposte dall'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di ...

FATTO

La Sig.ra ... ha presentato alla Prefettura di ... un'istanza di accesso agli atti del procedimento ex art. 39 del TULPS (in punto di detenzione di armi) avviato nei confronti del Sig., imputato per reati commessi anche a suo danno, deducendo di aver avuto notizia dell'avvio di tale procedimento amministrativo per avere estratto copia degli atti del procedimento penale, in qualità di persona offesa, e per aver ivi rinvenuto una proposta di attivazione del richiamato procedimento.

L'Amministrazione ha riscontrato la nota dell'istante comunicandole che era stato attivato il procedimento in questione e che era in corso di definizione presso il Commissariato competente.

La Sig.ra ... ha, comunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la quale ha comunicato all'istante che è stato attivato il procedimento in questione e che è in corso di definizione presso il Commissariato competente, non può che dichiarare, sotto il profilo delle informazioni richieste l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

La Commissione rileva che l'Amministrazione si è in tal modo già determinata nel ritenere sussistente un interesse qualificato dell'istante, invitando l'amministrazione stessa a comunicare al ricorrente l'esito del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e per il resto invita l'Amministrazione a comunicare al ricorrente l'esito del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il Sig., qualità di genitore del proprio figlio minore ha presentato alla Commissione di esame presso l'Istituto scolastico richiesta formale di estrazione di copia delle prove sostenute dal figlio per l'esame di terza media.

Il dirigente scolastico con nota del 18/8/2014 negava l'accesso

Il sig. ... si è, dunque, rivolto, nel febbraio 2016 al Garante dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto il quale ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché si pronunciasse sulla richiesta del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 18/8/2014.

Pertanto anche a voler qualificare la richiesta rivolta al Garante come ricorso avverso il diniego di accesso, essa risulta inviata solo nel febbraio 2016 allorché era ampiamente decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali – Segretario regionale per ...

FATTO

La Sig.ra presentava un'istanza di accesso alla documentazione tecnica e progettuale relativa al recupero, restauro, consolidamento e valorizzazione del tratto di mura civiche sito in prossimità dell'edificio di via ..., ove si trova l'immobile di sua proprietà nella città de

L'istante ha adito il Difensore civico della Regione ... avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza e questi ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria in cui ribadisce la legittimità del provvedimento di rigetto motivato sulla inammissibilità dell'istanza in quanto diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto la ricorrente ha congruamente rappresentato – anche attraverso il deposito di una piantina catastale - la differenziazione della propria posizione – quale proprietaria di un immobile sito in prossimità del tratto di mura interessato dagli interventi di cui chiede di visionare la documentazione tecnica e progettuale.

Pertanto, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, la Commissione ritiene che la ricorrente abbia diritto di conoscere gli atti ed i provvedimenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dei beni e delle attività culturali – Segretario regionale per

FATTO

La Sig.ra presentava un’istanza di accesso agli atti relativi ai provvedimenti di occupazione di urgenza dell’area di un fabbricato in condominio, nel quale si trova anche l’immobile di sua proprietà, finalizzati ad un’indagine archeologica condotta dalla locale Soprintendenza.

L’istante ha adito il Difensore civico della Regione ... avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza e questi ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, nella seduta del 11/02/2016 ha emesso un’ordinanza per acquisire copia del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, che non risultava tra gli atti trasmessi dal Difensore civico.

L’Amministrazione ha trasmesso il provvedimento di rigetto motivato sulla inammissibilità dell’istanza in quanto diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e, con memoria, ha ulteriormente evidenziato la propria posizione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto la ricorrente ha congruamente rappresentato la differenziazione della propria posizione – quale proprietaria di un immobile sito nell’area occupata dall’Amministrazione per l’esecuzione delle indagini archeologiche.

Pertanto, anche alla luce del comma 7 dell’art. 24 L 71. 241/1990, in base al quale l’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, la Commissione ritiene che la ricorrente abbia diritto di conoscere gli atti ed i provvedimenti emanati dall’Amministrazione che interessano l’area ove è posto l’immobile di sua proprietà.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: FLC CGIL

contro

Amministrazione resistente: - M.I.U.R – Ufficio scolastico Regionale per

FATTO

Il Sig., nella qualità di rappresentante dell'Associazione sindacale della FLC CGIL di ... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi ad un esperto presentato nei confronti del Dirigente scolastico e del suo collaboratore ed, in particolare, alla relazione dell'indagine ispettiva e di quella redatta dal Dirigente.

L'Amministrazione negava l'accesso, rappresentando la carente di un interesse differenziato dell'Organizzazione sindacale, tenuto conto che la segnalazione era pervenuta dai lavoratori dell'Istituto, che, successivamente, era stata oggetto di interpellanza parlamentare e ritenendo irrilevante la circostanza che tra i firmatari del suddetto esperto figurasse anche un rappresentante della FLC CGIL e che vi fosse un secondo esperto dell'Associazione stessa.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il Sig. ..., nella sua qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Dirigente scolastico dell'Istituto ed al suo collaboratore, soggetti specificamente individuati nell'esperto presentato della stessa Associazione, i quali assumono la veste di soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di ...

FATTO

La Sig. ..., Isp. Sup. Scelto presso il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di ... rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una relazione riservata redatta dal Comandante, e già allo stesso ostesa con degli "omissis" con provvedimento del 10/3/2015.

Con nota del 19/1/2016 il Comandante ha riscontrato tale istanza facendo rinvio al precedente provvedimento e deducendo che non erano state rappresentate nuove ragioni per poter reiterare l'istanza di accesso.

Avverso tale ultimo diniego l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso, diretto a censurare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione è inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente fu a suo tempo accolta nella forma della ostensione del documento corredata da "omissis" diretti a salvaguardare la riservatezza dei soggetti che avevano reso dichiarazioni al Comandante.

Avverso detto provvedimento – da qualificare come di parziale accoglimento dell'istanza - il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento dell'Amministrazione impugnato innanzi alla Commissione risulta meramente confermativo del precedente correlato parziale rigetto (per le parti oscurate) avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

L'Avv., nell'interesse della Sig.rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere la "documentazione informativa" acquisita dall'Amministrazione e sulla quale si era fondato, tra l'altro, il provvedimento di rigetto della istanza del suo assistito, diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana, provvedimento già impugnato innanzi al TAR per il Lazio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver già respinto l'istanza di accesso a suo tempo presentata ed osserva che gli atti richiesti non sono ostensibili.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che il ricorso, diretto a censurare il diniego tacito di accesso opposto dall'Amministrazione appare inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente fu a suo tempo già respinta in più occasioni, come documentato dal Ministero il quale, a sostegno del diniego ha, peraltro, invocato la disciplina regolamentare che sottrae all'accesso gli atti richiesti per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale (ai sensi dell'art. 2. comma 1, lett. d) e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415)

Avverso detto provvedimento il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento tacito di rigetto dell'Amministrazione, impugnato innanzi alla Commissione, risulta meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

La Commissione osserva, per completezza, da un lato che la sottrazione all'accesso dei documenti si fonda sulle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415, che non può essere

oggetto di disapplicazione in questa sede, dall'altro che - anche alla luce di quanto rilevato dall'Amministrazione nella sua memoria - la visione gli atti richiesti potrà avvenire, ove ritenuto necessario, nell'ambito del giudizio pendente al TAR, in modo che ne possa essere garantita la riservatezza, sulla base delle accortezze disposte dall'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha trasmesso una nota alla Commissione in cui rileva di aver informato l'istante che il procedimento si è concluso con la notifica del provvedimento finale di rigetto a cura della locale Prefettura ove l'istante può esercitare il diritto di accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse dell'istante risulta soddisfatto sia con riguardo alla possibilità di accedere agli atti del fascicolo, sia in relazione alle informazioni sullo stato del procedimento (conclusosi con il rigetto della sua istanza).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

L'Avv., nell'interesse del Sig. rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere la "documentazione informativa" acquisita dall'Amministrazione e sulla quale si era fondato, tra l'altro, il provvedimento di rigetto della istanza della sua assistita, diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana, provvedimento già impugnato innanzi al TAR per il Lazio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver già respinto l'istanza di accesso a suo tempo presentata ed osserva che gli atti richiesti non sono ostensibili.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che in questa sede l'Avv. non risulta aver documentato i propri poteri rappresentativi, in quanto si è limitata ad allegare copia della procura speciale rilasciata a suo tempo dall'interessata per proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana.

Tra i poteri conferiti al difensore in tale sede non è contemplato quello relativo alla proposizione di istanze di accesso né di impugnazioni avverso il rigetto delle stesse.

In tale situazione, la Commissione dovrebbe invitare il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi in questa sede.

Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione ritiene tuttavia di ritenere assorbente l'ulteriore questione di inammissibilità del ricorso che emerge dalla nota prodotta dall'Amministrazione in cui viene dettagliatamente esposta la vicenda e dai cui passaggi si evince che l'istanza di accesso a suo tempo presentata era stata esaminata e respinta attesa la non ostensibilità degli atti richiesti per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale (ai sensi dell'art. 2. comma 1, lett. d) e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415)

Avverso detto provvedimento il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento tacito di rigetto dell'Amministrazione, impugnato innanzi alla Commissione,

risulta meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

La Commissione osserva, per completezza, da un lato che la sottrazione all'accesso dei documenti si fonda sulle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415, che non può essere oggetto di disapplicazione in questa sede, dall'altro che - anche alla luce di quanto rilevato dall'Amministrazione nella sua memoria - la visione gli atti richiesti potrà avvenire, ove ritenuto necessario, nell'ambito del giudizio pendente al TAR, in modo che ne possa essere garantita la riservatezza, sulla base delle accortezze disposte dall'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il Sig., Professore Ordinario di Meccanica Applicata presso l'Università di, oggi in pensione, rivolgeva, in data 27/5/2015, al Tribunale di un'istanza di accesso all'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso la predetta Autorità giudiziaria ai sensi degli art. 13 e ss delle disp. att. del Codice di procedura civile.

A sostegno dell'istanza, premettendo di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di col n. 7244 e di essere, altresì, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di al n. 224, deduceva di aver interesse a verificare l'equa distribuzione degli incarichi peritale conferiti presso il Tribunale, in ottemperanza ai criteri previsti dalla legge. Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione, nella seduta del 17/09/2015 accoglieva il ricorso.

Deduce il ricorrente che l'Amministrazione in data 27/09/2015, gli consegnava un elenco di nomi di Consulenti Tecnici con il settore di appartenenza e il numero di incarichi ricevuti nel corso del 2014 e nel 2015, sino alla metà di ottobre.

Nel dicembre 2015 l'istante ha formulato una nuova istanza di accesso lamentando la incompletezza dei documenti che gli sono stati consegnati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla nuova istanza, ha nuovamente adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti la ritualità del ricorso a fronte di una determinazione dell'amministrazione del 27/9/2015 – momento in cui il ricorrente stesso deduce di aver esercitato il diritto di accesso sulla sua originaria istanza all'esito della decisione della Commissione - osserva che il nuovo ricorso risulta inammissibile in quanto sostanzialmente diretto ad una ottemperanza della precedente decisione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fornito documenti parziali ed incompleti.

Non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi alla decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale – (..)

FATTO

La signora, ha formulato una richiesta di accesso al dirigente scolastico dell'Istituto ai fini dell'estrazione di copia della documentazione riguardate l'atto di contestazione relativo ad un procedimento disciplinare a suo carico.

La Dirigente ha negato l'accesso rilavando che l'istante fosse già in possesso dei documenti richiesti ed ha formulato una articolata memoria contestando le obiezioni mosse dall'istante soprattutto in ordine alla data di convocazione nell'ambito del procedimento disciplinare.

La ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Per quanto sopra l'interessata ha diritto all'accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo che riguarda il procedimento disciplinare a suo carico, restando irrilevante la circostanza che alcuni di essi possano essere già in suo possesso.

Si osserva, infine, che non spetta a questa Commissione alcun sindacato in ordine alla legittimità del procedimento disciplinare, alle ragioni per le quali l'istante abbia richiesto atti di cui avrebbe dovuto essere già in possesso ed infine in ordine alla completezza o alla veridicità di quanto affermato dalle parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. presentava, in data 28/10/2015, un'istanza di accesso per conoscere dall'Amministrazione i documenti contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza di mobilità interna presentata in data 05/03/2015 e rigettata dall'Amministrazione con provvedimento del 26/06/2015.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha, rilevato di aver consegnato all'istante la documentazione richiesta con nota del 26/2/2016.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

L'Avv., nell'interesse della Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere la "documentazione informativa" acquisita dall'Amministrazione e sulla quale si era fondato, tra l'altro, il provvedimento di rigetto della istanza della sua assistita, diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana, provvedimento già impugnato innanzi al TAR per il

Deducedendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver già respinto l'istanza di accesso a suo tempo presentata ed osserva che gli atti richiesti non sono ostensibili.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che il ricorso, diretto a censurare il diniego tacito di accesso opposto dall'Amministrazione appare inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente fu a suo tempo già respinta in più occasioni, come documentato dal Ministero il quale, a sostegno del diniego ha, peraltro, invocato la disciplina regolamentare che sottrae all'accesso gli atti richiesti per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale (ai sensi dell'art. 2. comma 1, lett. d) e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415)

Avverso detto provvedimento il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento tacito di rigetto dell'Amministrazione, impugnato innanzi alla Commissione, risulta meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

La Commissione osserva, per completezza, da un lato che la sottrazione all'accesso dei documenti si fonda sulle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 10.05.1994, n. 415, che non può essere

oggetto di disapplicazione in questa sede, dall'altro che - anche alla luce di quanto rilevato dall'Amministrazione nella sua memoria - la visione gli atti richiesti potrà avvenire, ove ritenuto necessario, nell'ambito del giudizio pendente al TAR, in modo che ne possa essere garantita la riservatezza, sulla base delle accortezze disposte dall'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di e Policlinico "....."

FATTO

Il, dipendente dell'Università degli Studi di ed in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ".....", ha presentato in data 27.10.2015 un'istanza di accesso al provvedimento D.R. n. 160 del 7.2.2002 ed al parere Avvocatura Distrettuale dello Stato di dell'8.6.2006.

L'Amministrazione chiedeva di fornire la motivazione dell'istanza che veniva riformulata con integrazione di richiesta bandi PEO e PEV emanati dall'Università.

Il 24.11.2015 inoltrava una ulteriore richiesta all'Università di ed al Direttore Generale A.O.U. Policlinico "....." per ottenere l' elenco del personale non docente dell'Università che presta servizio presso l'AOU ed equiparato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79);

In data 17 dicembre 2015 riceveva da parte del Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione risorse umane dell'Università di copie dei bandi PEO e PEV richiesti e con nota del Direttore Generale A.O.U. Policlinico prot. 10122 del 21.12.2015 gli veniva comunicato che l'accesso agli atti gli era consentito solo al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre per quanto riguardava il D.R. 160/2002 e l'elenco del personale non docente di ruolo equiparato, l'Amministrazione negava l'accesso.

Il 14.01.2016 il ricorrente contestava con una nuova istanza il mancato accoglimento all'accesso agli atti e diffidava il Rettore ed il Direttore Generale a voler accogliere le richieste che venivano rigettate con nota del 9.2.2016 avverso la quale ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso, diretto a censurare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione appare inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente fu a suo tempo già respinta espressamente da parte del Policlinico con nota prot. 10122 del 21.12.2015 (e tacitamente anche da parte dell'Università).

Avverso il rigetto il ricorrente non ha proposto nessuna impugnazione ed il successivo provvedimento di rigetto dell'Amministrazione, impugnato innanzi alla Commissione, risulta

meramente confermativo del precedente – espressamente richiamato - avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il segretario generale della O.S. ricorrente, ... , ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. quelli analizzati o prodotti dal “gruppo ristretto di lavoro” presieduto dal Vice Capo Vicario della Polizia di Stato sul tema dei suicidi tra i dipendenti della Polizia stessa;
2. nota con la quale la Direzione generale resistente ha riferito le notizie poi trafuse nella nota prot. n. 555/RS701/143/2/4059 del 17.9.2015 ed eventuali allegati;
3. ogni ulteriore documento richiamato o collegato ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2.

La O.S. ricorrente afferma di avere chiesto al Ministero, fin dall’anno 2010, le strategie di prevenzione che intendeva adottare per prevenire il fenomeno in esame. Aggiunge il ricorrente di avere ricevuto dall’ufficio una nota che riportava quanto riferito sull’argomento dalla Direzione centrale Sanità. Tra l’altro, in tale nota si affermava che non ci sarebbe un incremento dei casi di suicidio e che gli episodi non sarebbero correlati all’attività lavorativa.

Afferma il ricorrente, poi, che l’amministrazione avrebbe costituito un gruppo ristretto di esperti allo scopo di introdurre ulteriori proposte di intervento. Pertanto, sulla base delle prerogative di cui all’art. 50 del d.lgs n. 81/2008 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), atteso che a livello locale il rappresentante per la sicurezza coincide con quello dei segretari provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, nonché per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dall’amministrazione, la O.S. ha presentato l’istanza in esame. Inoltre, la O.S. ricorrente attraverso i chiesti documenti, intende difendere e curare gli interessi giuridici della categoria nonché esercitare il diritto di interpello di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008.

L’amministrazione ha concesso l’accesso alla nota della Direzione centrale Sanità del 3.9.2015 e le ha comunicato l’istanza di accesso in esame.

Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la O.S. ricorrente ha adito la Commissione.

L’amministrazione resistente nella propria memoria ha comunicato che l’istituzione del gruppo di esperti non è stata formalizzata, che il gruppo non ha analizzato né prodotto alcun documento e che ha fornito il proprio apporto solo verbalmente sulla base delle conoscenze in loro possesso. Aggiunge il Ministero che non sono stati sottoposti documenti al gruppo di lavoro dal momento che questi ultimi sono detenuti dalla Direzione centrale Sanità. Infine, l’amministrazione si dichiara disponibile a

concedere l'accesso ai dati aggregati sull'andamento dei suicidi nel corso degli ultimi anni, peraltro già ufficialmente comunicati anche a seguito di interrogazione parlamentare.

La Commissione con decisione dell'11 febbraio 2016, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 ha respinto il ricorso atteso che si tratta di documenti inesistenti. Relativamente, ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione ha chiesto all'amministrazione resistente se tale documento è quello del 12 agosto 2015, allegato alla memoria, o altro documento, interrompendo nelle more i termini di legge.

L'amministrazione, con memoria del 1 marzo, ha confermato che i dati aggregati sull'andamento dei suicidi nel personale della Polizia di Stato trafusi nella nota del 17 settembre 2015, sono quelli di cui al documento del 12 agosto 2015 ed ha allegato alla scrivente le due note del 12 agosto e del 17 settembre 2015.

DIRITTO

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che ai fini dell'accesso alla documentazione amministrativa sia necessario "un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguitate attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)" (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515). Ciò comporta che "anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie" (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143).

Nel caso di specie, sostanzialmente, il ... a sostegno della richiesta di accesso presentata, allega un interesse proprio del sindacato al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all'intera categoria interessata), e, pertanto, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale dl Governo di

FATTO

Il ricorrente, impiegato presso la Prefettura resistente, dopo avere ricevuto una contestazione relativa alla collocazione soprannumeraria di migranti presso una struttura di accoglimento, con una prima istanza del 6 novembre 2015, ha chiesto di potere accedere alla segnalazione effettuata dal proprio dirigente all'origine della contestazione stessa.

Con provvedimento del novembre 2015, privo dell'indicazione del giorno, l'amministrazione ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato per essere stato il relativo procedimento disciplinare archiviato, art. 4, comma 1 lettera h) del d.m. n. 415 del 1994.

Successivamente, il 12 novembre 2015, il ricorrente ha reiterato la medesima istanza di accesso, respinta dall'amministrazione con un provvedimento meramente confermativo del 25 novembre 2015.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione il 15 dicembre 2015, la quale, con decisione del 21 gennaio 2016, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto all'amministrazione di volere specificare la data del primo provvedimento di diniego e di volerlo allegare; interrompendo nelle more i termini di legge.

In seguito, l'amministrazione ha comunicato che il primo provvedimento di diniego è dell' 11 novembre 2015 e di avere, comunque, trasmesso al ricorrente in pari data rispetto alla memoria, ossia il 23 febbraio 2016, i chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiara di avere provveduto a trasmettere al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

FATTO

La ricorrente, madre di ... deceduto nel settembre 2003 in in seguito ad un evento criminoso di tipo camorristico, nel corso del 2004, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998.

Nel maggio del 2015 la ricorrente ha ricevuto il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 214 del 1990, per carenza dei requisiti soggettivi; in particolare, i beneficiari non devono risultare coniugi, conviventi, parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge n. 55 del 1965, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.

Successivamente, il 12 gennaio 2016, la ricorrente, tramite l'avv. ... , per fini defensionale, ha chiesto di potere accedere ai documenti alla base del preavviso di diniego e, in particolare, a quelli relativi a ... , cognato dell'istante.

Avverso il presunto rigetto dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione. Il ricorso è stato notificato al controinteressato

Il Ministero resistente, nella propria memoria chiarisce di avere chiesto alla Prefettura di di volere notificare il provvedimento del 3.3.2016 con il quale si nega il chiesto accesso, ai sensi del d.m. n. 415 del 1994, art. 3, comma 1, secondo il quale i documenti concernenti l'attività di repressione della criminalità sono sottratti all'accesso, ciò in conformità del parere reso dalla Prefettura di Aggiunge il Ministero che l'avv. ... non ha fornito un indirizzo pec, che i riferimenti telefonici indicati nella carta intestata sono inesistenti, che il numero civico della via della carta intestata è diverso da quello risultante dalla pagina web dell'Ordine degli avvocati di , che l'avv. ... risulta essere un praticante e che il suo *dominus* ... è stato cancellato dall'elenco degli iscritti.

La Prefettura nella propria memoria ha ricostruito la presente vicenda, tra l'altro chiarendo che la Corte di Assise di ha condannato ... e ..., alla pena dell'ergastolo per i reati loro ascritti e che dalle indagini è emerso che ... è stato vittima di un raid camorristico che aveva come obiettivo soggetti diversi. In sostanza la vittima non aveva alcun rapporto, neanche di vicinanza, con l'organizzazione criminale.

DIRITTO

La Commissione, conformemente alla motivazione addotta dall'amministrazione resistente a sostegno del proprio diniego, ritine applicabile nella fattispecie la disposizione regolamentare richiamata, ossia l'art. 3, comma 1 del d.m. n. 415 del 1994.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sud s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, tramite la dott.ssa ..., ha chiesto con istanze del 16.10. 2015 e del 14.12.2015, non indicate al presente gravame, di potere accedere a tutti i documenti relativi alle cartelle esattoriali indicate nelle istanze stesse e, in particolare, a quelli inerenti gli avvisi di accertamento e/o avvisi bonari e/o inviti prodromici alla emissione delle intimazioni ed altri atti prodromici riferibili alla legittimazione attiva dei presupposti e/o atti impositivi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 18.1.2015, ha fornito i chiesti documenti ad eccezione di quelli riferiti all'avviso di addebito ivi indicato, invitando al contempo il ricorrente a recarsi presso l'ente impositore perchè direttamente interessato al processo di notificazione. Ricorda, poi, l'amministrazione che il carico iscritto a ruolo può essere modificato solo a seguito di provvedimento dell'ente impositore ovvero di pronuncia giudiziale. Inoltre, aggiunge l'amministrazione, poiché l'ente impositore non è titolare di potestà impositive, eventuali problematiche relative al responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e/o calcolo e altro afferente l'iscrizione al ruolo, sono di esclusiva competenza dell'ente creditore.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente, tramite la legale rappresentante, ha adito la Commissione il 25.2.2016.

DIRITTO

Preliminariamente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e tenendo conto che il ricorrente non ha fornito prova della data di conoscenza del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, il 1 ottobre 2015, ha chiesto di potere accedere al fascicolo relativo al cambio di destinazione d'uso da abitativo a ufficio relativo ad un immobile di proprietà di Il comune resistente, con provvedimento del 29 ottobre ha consentito l'accesso ai chiesti documenti. L'istanza del 1 ottobre è stata reiterata dal ricorrente nel corso del novembre 2015 e in ordine a tale successiva richiesta l'amministrazione comunale il 13 gennaio 2016 ha comunicato di non possedere ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti in copia.

Il ricorrente, avverso il provvedimento del 13 gennaio ha adito la Commissione, la quale ha trasmesso il ricorso al difensore civico regionale. Quest'ultimo il 29 febbraio ha fornito la propria decisione, affermando di non potere fornire pareri, ricordando che il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e, infine, invitando il comune a rispettare il termine di trenta giorni previsti dalla legge. Successivamente il ricorrente si è rivolto alla scrivente chiedendo di considerare la propria segnalazione una richiesta di parere.

Il comune resistente con memoria del 7 marzo ha ribadito quanto sostenuto nel provvedimento del 13 gennaio.

DIRITTO

La Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990, avverso le decisioni della scrivente o del difensore civico il ricorrente può rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di riposo “.....”

FATTO

La società cooperativa di gestione e servizi ricorrente, tramite il legale rappresentante ..., il 2 dicembre 2015, ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti la selezione per la fornitura di servizi socio – sanitari dal 1 settembre 2015; motiva il ricorrente che l’Ipab resistente ha rettificato la proroga dei servizi alla ... dal 3 aprile 2015 al 31 gennaio 2015, in attesa della formulazione dei bandi di gara.

Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione il 27 febbraio 2016.

L’amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ricostruisce la vicenda alla base del presente gravame, ricordando, tra l’altro che il ricorrente aveva presentato in precedenza altre istanze di accesso analoghe a quella del 2 dicembre 2015.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla legge, decorrente dalla formazione del silenzio rigetto riconducibile al 2 gennaio 2016.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Città metropolitana di Venezia

FATTO

Il ricorrente, nel gennaio 2015, con istanza non allegata la presente gravame, ha chiesto di potere accedere al fascicolo personale del nonno ..., al fine di proseguire la ricerca da quest'ultimo avviata del proprio albero genealogico. Il comune resistente, con provvedimento del gennaio 2015, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 223 del 1989. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha adito, dapprima il difensore civico provinciale e, poi, quello regionale.

Avverso le decisioni dei difensori civici, il ricorrente ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici, il 14 marzo 2016.

DIRITTO

La Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990, avverso le decisioni della scrivente o del difensore civico il ricorrente può rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli

FATTO

La ricorrente, il 12 gennaio 2016, dopo avere ricevuto un avviso di accertamento catastale recante nuova determinazione di classamento e di rendita catastale relativamente al ... in Sorrento, alla via ..., ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo fascicolo e ai documenti della verifica del sopralluogo del 28 maggio 2014.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione nella memoria dell'8 marzo, ha comunicato di volere concedere il chiesto accesso che verrà esercitato il 10 marzo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione dichiara di volere fornire il chiesto accesso, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico provinciale di Roma

FATTO

La professoressa ricorrente ha presentato un gravame alla scrivente nel quale riferisce di avere presentato, il 4 gennaio 2016, un'istanza di accesso ai documenti relativi alla ricostruzione di carriera del 26 ottobre 2015 - nota 27 ottobre 2015. Chiarisce la ricorrente di subire delle trattenute sul proprio stipendio conseguenti ad errori della precedente ricostruzione di carriera; pertanto, motiva la professoressa, i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi. L'istanza in questione non è allegata al gravame.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione in termini.

DIRITTO

La ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti relativi alla ricostruzione della propria carriera, senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'istanza stessa, per essere presuntivamente ritenuto esistente dalla legge stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato

FATTO

La professoressa ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti il decreto di ricostruzione della propria carriera, emesso dall'USP il 26 ottobre 2015 ed all'allegato documento del 27 ottobre 2015, inviati al Ministero resistente affinchè concedesse il proprio assenso. Chiarisce la ricorrente di subire delle trattenute sul proprio stipendio conseguenti ad errori della precedente ricostruzione di carriera; pertanto, motiva la professoressa, i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi. Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione. Specifica la ricorrente che il proprio legale rappresentante ha ricevuto rassicurazioni che dal mese di febbraio 2016, sarebbero state abolite le errate detrazioni dallo stipendio. Tuttavia, aggiunge la ricorrente di non conoscere la motivazione dell'abolizione, né quando l'ufficio competente avrebbe provveduto a restituirle quanto erroneamente detratto, se intendeva apporre il visto di approvazione ad una ricostruzione di carriera che dichiara due anni in meno di quanto certificato da altri uffici del MIUR.

L'amministrazione resistente, nella propria memoria, ha comunicato di amministrare la partita di stipendio nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa, tenuto ad applicare quanto disposto dall'amministrazione di appartenenza; pertanto, ritiene il Ministero che l'istanza va rivolta alla suddetta amministrazione. Inoltre, aggiunge il Ministero, i chiesti decreti di ricostruzione della carriera non sono definitivi, atteso che sono stati restituiti all'amministrazione scolastica, dopo essere stati vistati, solo l'11 gennaio 2016. Conclude, il Ministero che l'interesse della ricorrente non sarebbe più attuale, dal momento che la trattenuta sullo stipendio è stata revocata dal mese di febbraio liquidando gli arretrati.

DIRITTO

La ricorrente è destinataria dei chiesti documenti che ha, evidentemente, avuto prima che divenissero efficaci; pertanto, la medesima è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, salvo che l'amministrazione non detenga più i documenti per averli restituiti all'....

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. – Direzione territoriale Perugia Terni – Sede locale di

FATTO

Il ricorrente, a seguito del mancato riconoscimento dell'esistenza del nesso causale della malattia denunciata ed il servizio prestato, ha presentato diverse istanze di accesso ai documenti relativi alla propria pratica di malattia professionale. Da ultimo l'amministrazione, con provvedimento del 23.2.2016, ha comunicato di avere concesso l'accesso ai documenti in proprio possesso ad eccezione del verbale ispettivo poiché si tratta di un atto non menzionato nel provvedimento finale che non è né obbligatorio né vincolante per l'amministrazione; ciò ai sensi dell' art. 8, comma 5, lett. d) del d.P.R. n. 352 del 1992 e dell'art. 14, comma 2, lett. b) e comma 4, lett. d) del *Regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni*, di cui alla delibera del C.d.a. Inail n. 5 del 13 gennaio 2000.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 23.2.2016, il ricorrente ha adito la Commissione in termini. Ricorda il ricorrente che gli esiti dell'incarico ispettivo del 28.8.2014, sono menzionati nelle considerazioni mediche della dott.ssa Severini del 9.9.2014 e della dott.ssa ... del 6.3.2015.

DIRITTO

La disposizione regolamentare richiamata stabilisce che “Nel limiti di quanto disposto al successivo art. 15, sono inoltre sottratti all'accesso i documenti e le informazioni riguardanti ... b) la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, politici, sindacali, religiosi, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui essi siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Con riferimento agli interessi sottesi alla lettera b) del precedente comma 2, sono, in particolare, sottratti all'accesso:... d) accertamenti medico-legali e documentazione sanitaria”.

Nel caso di specie la Commissione ritiene che impropriamente l'amministrazione abbia invocato la disposizione regolamentare indicata, dal momento che, riguardando i documenti lo stesso ricorrente, non sussistono esigenze di riservatezza da tutelare.

Inoltre, l'art. 2, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che. “ L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale ...

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto esponente, riferisce di aver presentato in data 21 aprile 2015 richiesta di accesso agli atti inerenti la relazione ispettiva avviata all'esito di verifica contabile a carico dell'Istituto odierno ricorrente.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 15 febbraio 2016 l'Istituto ... ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 21 giugno 2015. Considerato pertanto che il ricorso reca la data del 15 febbraio u.s., lo stesso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: Sig. ...

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ...

FATTO

Il Sig. ..., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 23 gennaio 2016 istanza di accesso alla dichiarazione di successione della signora ... deceduta in data 7 aprile 2013 motivando l'istanza a fini difensivi, essendo pendente esecuzione giudiziaria nei confronti della Sig.ra ... vedova

Parte resistente ha riscontrato l'istanza significando di non poterla accogliere considerato che l'istante non è erede della *de cunis*.

Avverso tale nota il ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta plenaria dello scorso 11 febbraio, la Commissione, preso atto della presenza di soggetti controinteressati nelle persone degli eredi della defunta Sig.ra ..., chiedeva all'amministrazione di notificare loro il gravame, interrompendo i termini per la decisione. Con nota del 25 febbraio l'amministrazione non risulta aver dato seguito all'incombente istruttorio, osservando la carenza di motivazione della domanda di accesso a suo tempo presentata dal ricorrente e dichiarandosi disponibile a concedere l'accesso previa presentazione di nuova istanza di accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. ..., la Commissione, tenuto conto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto datata 25 febbraio u.s., rinnova l'invito alla notifica ai controinteressati del ricorso proposto dal sig. ..., con interruzione dei termini per la decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a notificare il ricorso agli eredi della Sig.ra ..., interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

FATTO

Il sig., in qualità di delegato della ... s.r.l., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 5 gennaio u.s. istanza di accesso ad alcuni documenti inerenti la perimetrazione del bacino del fiume ..., motivando la propria richiesta in ragione della vicinanza di alcune proprietà dell'esponente alla zona di perimetrazione suddetta.

Inizialmente l'amministrazione negava il chiesto accesso, salvo successivamente concederlo come da nota dello scorso 23 febbraio, all'esito della quale il Sig. rinunciava formalmente al ricorso in precedenza depositato avverso il diniego opposto dall'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola elementare ...

FATTO

La Sig.ra ..., in qualità di genitore della minore ..., riferisce di aver presentato in data 5 novembre 2015 richiesta di accesso al verbale redatto dal corpo docente in occasione della riunione svoltasi in data 4 novembre 2015 alla quale l'esponente aveva preso parte siccome avente ad oggetto problemi relazionali della propria figlia con alcuni docenti, nonché alla lettera inviata dai genitori della Sig.ra ... in ordine ad una maestra facente parte del corpo docente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 3 gennaio u.s., la Sig.ra ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Con nota n. 944/B19 dell'1 marzo 2016, la Direzione Didattica Statale ... ha fatto pervenire alla Commissione per l'accesso le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è fondato e merita di essere accolto.

La ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti e silenziosamente negati dall'amministrazione resistente. Ciò in ragione della circostanza per cui il verbale domandato dalla Sig.ra ... concerne una riunione il cui ordine del giorno verteva su problemi relazionali della figlia, determinando così l'inquadramento del chiesto e negato accesso nella dimensione endoprocedimentale, come tale meritevole di favorevole apprezzamento. Analoghe considerazioni valgono per la lettera di cui la ricorrente risulta essere firmataria.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando generale

FATTO

Il Sig. ..., in proprio, riferisce di essere stato rinviato a giudizio e all'esito prosciolto con formula piena, per diversi reati contro la pubblica amministrazione.

In merito alle predette vicende processuali penali ed al rimborso delle spese legali sostenute per lo svolgimento dei propri diritti di difesa, il Sig. ... riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 19 novembre 2015 preordinata all'ostensione della documentazione relativa ad altro coimputato per analoghe fattispecie, il Sig. ..., sempre in merito alla refusione delle spese legali sopportate.

Parte resistente con nota notificata all'esponente lo scorso 2 febbraio, negava l'accesso, asserendo la carente di interesse qualificato all'accesso in capo al richiedente, nonché la sostanziale diversità delle posizioni inerenti il rimborso delle spese legali tra l'odierno ricorrente ed il controinteressato.

Contro tale diniego il ... ha adito la scrivente Commissione in termini, notificando il gravame al controinteressato. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è in parte fondato e nei limiti di cui appresso merita di essere accolto.

Il ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti e negati dall'amministrazione resistente. Ciò in ragione della circostanza per cui la comparazione tra la documentazione del ricorrente e quella del controinteressato, certamente assimilabile per le ragioni esposte nelle premesse in fatto, esclude che l'istanza di accesso possa ritenersi preordinata, come ritiene parte resistente, a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Ciò detto, tuttavia, occorre precisare che il parere dell'avvocatura distrettuale di Stato contenuto nel fascicolo del controinteressato non è accessibile, non essendo richiamato nella documentazione riferibile al ricorrente e valendo per esso il disposto dell'art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e invita parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.